

Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 e 66 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998¹,
decreta:

Art. 1 Principio

La Confederazione può promuovere la cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità degli studenti e dei docenti.

Art. 2 Trattati internazionali

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a stipulare i relativi trattati.

² Prima di stipulare un trattato consulta i Cantoni.

Art. 3 Borse di studio

La Confederazione può concedere borse di studio a coloro che intendono studiare presso istituti europei.

Art. 4 Finanziamento

L'Assemblea federale stanZIA i crediti d'impegno necessari con decreto federale semplice.

Art. 5 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Sostituisce il decreto federale del 22 marzo 1991² sulla cooperazione internazionale in materia di formazione superiore e di mobilità.

³ Entra in vigore il 1° gennaio 2000 e vige fino al 31 dicembre 2003.

¹ FF 1999 243

² RU 1991 1972, 1995 1443

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 26 ottobre 1999³

Termine di referendum: 3 febbraio 2000

1396